CAMERA DEI DEPUTATI N. 3486

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato BOLOGNA

Presentata il 25 giugno 1971

Retrodatazione della nomina in ruolo ordinario di insegnanti delle scuole secondarie statali di Trieste

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente proposta, che non comporta privilegi di alcun genere, viene a sanare ineguali particolari situazioni di insegnanti delle scuole statali di Trieste ed a perequare la loro posizione a quella dei docenti delle altre province della Repubblica nonché a tutto il personale assunto dal cessato Governo militare alleato che, con la legge 22 dicembre 1960, n. 1600, è venuto a godere di certi benefici concessi per gli squilibri che si erano creati a causa della particolare situazione politica, conseguente al trattato di pace, nel territorio di Trieste sottratto alla amministrazione dello Stato italiano.

Inoltre, per omissione del legislatore e per le note difficoltà dovute al fatto che la provincia di Trieste è formata solamente dalla città con alcuni piccoli comuni, è avvenuto che le norme dettate dal decreto-legge 24 dicembre 1948, n. 1127, e seguenti, come pure dall'articolo 3 della legge 8 agosto 1954, n. 961, sostituito dalla legge 13 marzo 1958, n. 248, non abbiano trovato piena applicazione e delle quali non tutti, nel territorio, poterono beneficiare, quando era necessario mantenere nel territorio di Trieste tutti gli insegnanti della scuola italiana. In particolare, non hanno potuto affatto beneficiarne gli insegnanti italiani della zona del territorio di Trieste amministrato dalla Jugoslavia. Qualora poi, fosse stata applicata, come doveva, la legge 8 agosto 1954, n. 961, i predetti insegnanti avrebbero ottenuto il ruolo con tutta l'anzianità maturata rispettivamente nell'albo speciale e nel quadro speciale e precisamente dal 1948.

Inoltre tutti i suddetti insegnanti avevano diritto ad entrare in ruolo speciale transitorio se a Trieste fosse stato reperito un numero conveniente di cattedre.

Col presente schema si viene ad unificare quanto stabilito dalla precedente e differenziale legislazione che ha trattato la sistemazione, compresa la scuola, nel settore del pubblico impiego di Trieste.

Bisogna tener conto che la spesa è relativamente modesta in quanto si tratta di un numero limitato di insegnanti medi che sono stati collocati in ruolo ordinario per effetto della legge 30 dicembre 1965, n. 1523.

Tutti questi insegnanti godevano di *status* perfettamente legittimi derivanti da leggi particolari che li ponevano in una situazione giuridica di ruolo locale e che, successivamente, nei benefici stabiliti dalle norme per il passaggio in ruolo ordinario degli insegnanti non di ruolo delle altre province, non sono stati

considerati, appunto perché appartenenti a ruoli particolari, venendosi a trovare in una situazione giuridica inferiore pur godendo già di una media di 15 aumenti periodici biennali.

Detti insegnanti hanno avuto trattamenti differenti anche con la citata legge 13 marzo 1958, n. 248, che ha stabilito la spesa necessaria allo sviluppo della loro carriera a seconda che appartenessero all'albo speciale, al quadro speciale o al ruolo speciale transitorio della provincia di Trieste. A questo punto è necessario tener presente che l'articolo 1 della legge 13 marzo 1958, n. 248, stabilisce l'immissione in ruolo ordinario dal 1° ottobre 1954 degli insegnanti non di ruolo nella zona del territorio amministrata dalla Jugoslavia, mentre gli insegnanti che si son dovuti allontanare dalla detta zona hanno goduto di certi benefici, limitati, soltanto con l'applicazione della citata legge 248.

È stata fissata la data del 1° ottobre 1955 in quanto era già trascorso un anno dalla data dell'entrata delle nostre truppe nella città e del ripristino dell'Amministrazione dello Stato italiano, e per il fatto che la citata legge 1600 ha stabilito appunto che il servizio prestato dalla data del 26 ottobre 1954, alle dipendenze del commissariato generale del Governo del territorio di Trieste, e lo erano anche gli insegnanti medi, è stato equiparato al servizio di ruolo prestato nelle Amministrazioni dello Stato, mentre gli insegnanti avevano già iniziato il servizio dal 1° ottobre.

Per tutti questi motivi è necessario provvedere a riparare discriminazioni ancora esistenti ed approvare la presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

In favore dei professori, degli insegnanti tecnico-pratici e degli insegnanti di arte applicata, già iscritti nell'albo speciale, nel quadro speciale e nei ruoli speciali transitori, di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 248, collocati in ruolo ordinario ai sensi della legge 30 dicembre 1965, n. 1523, come pure della legge 28 luglio 1961, n. 831, o nominati in ruolo a seguito di pubblici concorsi, in servizio nelle scuole secondarie statali dell'ex territorio di Trieste al 1° ottobre 1955, a domanda, da presentare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la nomina in ruolo ordinario viene fatta decorrere ai fini giuridici e di carriera da tale data.

ART. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede stornando parte dei fondi stanziati per l'applicazione della legge 13 marzo 1958, n. 248, e per il resto a carico dei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario in corso e successivi esercizi concernenti il pagamento degli stipendi ed assegni fissi al personale insegnante delle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica. Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle opportune variazioni di bilancio.